

Repertorio n. 1236

Raccolta n. 853

**ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto maggio duemilaventuno

(28 maggio 2021)

In Milano, nei locali in Via Molino delle Armi n. 11.

Davanti a me **Andrea Pizzo**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

**Trezza Tiziana**, nata a Vietri Sul Mare (SA) il 10 febbraio 1971, residente a Basiglio (MI), Via Dante Alighieri n. 4 int. 1, codice fiscale dichiarato TRZ TZN 71B50 L8600;

**Buttaro Giovanni**, nato a Roma il 25 agosto 1970, residente a Milano, Via Stilicone n. 25, codice fiscale dichiarato BTT GNN 70M25 H501M;

**De Ruvo Raffaele**, nato a Bari il 15 luglio 1974, residente a Milano, Via Paolo Sarpi n. 52/A, codice fiscale dichiarato DRV RFL 74L15 A662K;

**Speranza Antonio**, nato a Pescara il 27 novembre 1968, residente a Basiglio (MI), Via dei Longobardi Residenza Solco n. 132, codice fiscale dichiarato SPR NTN 68S27 G482B;

**Scaccianoce Claudio**, nato a Milano il 4 giugno 1964, residente a Opera (MI), Via Giuseppe di Vittorio n. 13/B, codice fiscale dichiarato SCC CLD 64H04 F205S;

**Del Duca Alberto**, nato a Milano il 18 febbraio 1961, residente a Basiglio (MI), Via Verdi Residenza Salici n. 541, codice fi-

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE - UFFICIO  
DI MILANO - DP II**

IN DATA 04/06/2021

AL N. 57342 - 1T

EURO 245,00

scale dichiarato DLC LRT 61B18 F205Q;

**Mazzocchi Stefano**, nato a Mantova il giorno 8 novembre 1964, residente a Basiglio (MI), Via Dante Alighieri n. 4, codice fiscale dichiarato MZZ SFN 64S08 E897B.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono il presente atto con al quale

PREMETTONO QUANTO SEGUE

i comparenti intendono costituire una Organizzazione di Volontariato, la quale intende, a sua volta, assumere in futuro la qualifica di Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed essere quindi iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, registro ad oggi non ancora istituito, con conseguente applicazione della disciplina previgente ai sensi dell'art. 101 del sopra citato D.Lgs. 117/2017.

Ciò premesso, i comparenti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Articolo 1** - Tra i signori Tiziana Trezza, Giovanni Buttarò, Raffaele De Ruvo, Antonio Speranza, Claudio Scaccianoce, Alberto Del Duca e Stefano Mazzocchi è costituita un'associazione non riconosciuta, che avrà le caratteristiche di un'organizzazione di volontariato, denominata

**"VIENI E VEDI"**

L'associazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore); fino all'istituzione

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché delle leggi speciali in materia di organizzazioni di volontariato.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'associazione sarà iscritta nel Registro medesimo, la denominazione della medesima sarà

**"VIENI E VEDI ODV E.T.S."**.

La locuzione "E.T.S." non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Articolo 2** - L'associazione ha sede attualmente in Basiglio (MI), Via Giotto Residenza Fiori n. 612.

**Articolo 3** - I componenti dichiarano che l'associazione si ispira alla seguente massima:

*"Dare la casa" è la prima declinazione dell'amore.*

*L'amore non spiega l'accoglienza ma la dona, non cerca il più meritevole ma fa in modo che ciascuno lo diventi.*

*Dare la casa è l'apertura del cuore del Padre che accoglie i suoi figli mediante le tue mani e il tuo cuore.*

*Così Dio si vede.*

**Articolo 4** - L'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali perseguite dall'associazione, le disposizioni che regolano l'ordinamento della stessa e, in particolare, la

sua amministrazione e la regolamentazione degli altri organi dell'ente, sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 5** - Ad amministrare l'associazione viene nominato un Consiglio Direttivo in persona dei medesimi signori comparenti.

Viene nominato Presidente la signora Tiziana Trezza.

Viene nominato Vice Presidente il signor Antonio Speranza.

Viene nominato Segretario il signor Giovanni Buttaro.

Viene nominato Tesoriere il signor Alberto Del Duca.

Viene nominato Addetto stampa il signor Claudio Scaccianoce.

Viene nominato Responsabile dell'ufficio legale il signor Raffaele De Ruvo.

**Articolo 6** - I comparenti si riservano di apportare al presente atto e all'allegato statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica e, successivamente, dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, conferendo a tal fine apposito incarico al Presidente signora Tiziana Trezza con ogni più ampio potere in tal senso.

**Articolo 7** - Spese ed imposte del presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Consta di un foglio, scritto in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio, su due pagine intere e quanto sin qui della terza.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quaranta.

All'originale firmato: Tiziana Trezza - Raffaele De Ruvo - Stefano Mazzocchi - Claudio Scaccianoce - Giovanni Buttarò - Antonio Speranza - Alberto Del Duca - Andrea Pizzo (L.S.)

Allegato "A" al Rep n. 1236/853

## STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

### PREMESSA

Art. 01 - Denominazione di Organizzazione di Volontariato -  
ODV

La denominazione di Organizzazione di Volontariato e l'acroni-  
mo ODV potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito  
dell'iscrizione dell'Ente al Registro unico nazionale del Ter-  
zo settore, e previa approvazione delle Autorità competenti.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - (Costituzione)**

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata

#### **"VIENI E VEDI"**

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comuni-  
cazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione  
"Organizzazione di Volontariato" oppure l'acronimo "ODV".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi  
in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai  
principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli  
enti del Terzo settore.

#### **Art. 2 - (Sede)**

L'Associazione (o Organizzazione) ha sede in Basiglio (MI),  
Via Giotto - Residenza Fiori n. 612 e potrà istituire o chiu-  
dere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia  
mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 3 - (Durata dell'Associazione)**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**FINALITA' E ATTIVITA'**

**Art. 4 - (Natura, scopo e attività)**

L'associazione si ispira alla seguente massima:

*"Dare la casa" è la prima declinazione dell'amore.*

*L'amore non spiega l'accoglienza ma la dona, non cerca il più meritevole ma fa in modo che ciascuno lo diventi.*

*Dare la casa è l'apertura del cuore del Padre che accoglie i suoi figli mediante le tue mani e il tuo cuore.*

*Così Dio si vede.*

L'associazione è un'organizzazione di volontariato apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato prevalentemente attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mini-

stero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il carattere secondario e strumentale delle attività di natura diversa sarà dettagliatamente indicato nel bilancio o rendiconto di esercizio.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi statutari.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni



e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (o delle persone aderenti agli enti associati).

## **SOCI**

### **Art. 5 - (Requisiti dei soci)**

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione, si impegnano a contribuire al loro perseguimento e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 6 - (Diritti e obblighi)**

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associa-

tiva godono degli stessi diritti di elettorato attivo e passivo.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa possono visionare i libri sociali e trarne copia a loro spese. Tale principio deve essere svolto in conformità della prassi organizzativa adottata dall'Associazione.

#### **Art. 7 - (Qualifica di socio)**

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per sei mesi, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo (con delibera motivata, ac-

cessibile a tutti i soci);

- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti ca-

si:

- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni diso-  
norevoli entro e fuori la sede sociale;

- per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità  
dell'Associazione;

- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere di-  
mostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Diretti-  
vo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che compor-  
tasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta  
la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di atti-  
vità, impresa, arte o professione.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa han-  
no il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modali-  
tà indicate dal regolamento.

#### **Art. 8 - (Versamento della quota associativa)**

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, de-  
ve versare la quota associativa, il cui importo viene stabili-  
to annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 9 - (Tipologie)**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";

c) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 10 - (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 11 - (Funzioni)**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

d) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;

e) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

##### **Art. 12 - (Convocazione)**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro

il mese di aprile. Il luogo di svolgimento deve comunque essere agevolmente accessibile da parte di tutti i soci.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede (o, se esistente, sul sito internet dell'Associazione), almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in un giorno diverso.

#### **Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi non possono farsi rappresentare da altro socio. Sono vietate le deleghe.

#### **Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)**

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea - sempre obbligatori - saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 15 - (Funzioni)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge al proprio interno il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive

generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e per avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio (preventivo e consuntivo) dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **Art. 16 - (Composizione)**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un



apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art. 18 - (Convocazione)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro

ore.

L'avviso di convocazione - che deve essere inviato secondo le modalità stabilite dal regolamento - dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 20 - (Tesoriere)**

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere, tra gli associati.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione su indicazione del Consiglio Direttivo; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 21 - (Funzioni)**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)**

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere

approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

### **ESERCIZI SOCIALI**

#### **Art. 23 - (Durata)**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

### **SCIoglimento**

**Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 15 del presente Statuto.

**NORME APPLICABILI**

**Art. 26 - (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del codice civile in materia.

All'originale firmato: Tiziana Trezza - Raffaele De Ruvo - Stefano Mazzocchi - Claudio Scaccianoce - Giovanni Buttaro - Antonio Speranza - Alberto Del Duca - Andrea Pizzo (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Milano, diciassette giugno duemilaventuno.

Firmato digitalmente dal Notaio Andrea Pizzo.